

Le Circolari della Fondazione Studi

n.7 del 09.04.2014

ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN MOBILITA' E DECORRENZA DELL'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Con l'acuirsi delle procedure di licenziamento collettivo, uno dei problemi che viene in evidenza, in caso di nuove assunzioni, riguarda l'individuazione del *dies a quo* da cui decorrono le agevolazioni contributive per i lavoratori licenziati in seguito alla procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91. In caso di assunzione da parte di altro soggetto datoriale - nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 4, commi 12,13 e 15 della legge n. 92/2012 - occorre quindi individuare la data di decorrenza delle agevolazioni avendo cura di comprendere se essa debba essere individuata in quella di iscrizione nella lista di mobilità o possa validamente decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello del licenziamento, anche nelle more della suddetta iscrizione.

Come previsto dall'art. 4, comma 9, della legge n. 223/91, così come modificato dalla legge n. 92/2012, *entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.*

**Con la collaborazione di
Mauro Marrucci**

DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI

Via C. Colombo, 456
00145 Roma (RM)

Una volta effettuata tale comunicazione, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 223/91 *l'Ufficio regionale del lavoro (...), compila una lista dei lavoratori in base alle schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità (...).*

La delibera d'iscrizione nelle liste di mobilità deve pertanto considerarsi il presupposto costitutivo per la fruizione dei benefici contributivi, attesa la verifica amministrativa che ne sancisca ufficialmente il diritto.

A tale principio si conforma del resto anche il modulo telematico (223-91) per la richiesta dell'agevolazione all'INPS nel quale il soggetto datoriale deve dichiarare che il lavoratore - per cui comunica di aver diritto all'incentivo all'assunzione - è iscritto nelle liste di mobilità in conseguenza del licenziamento da altri effettuato. In via ulteriore, anche il lavoratore, al ricorrere del presupposto, deve dichiarare, nell'autocertificazione da allegare al modulo, di essere iscritto nelle liste di mobilità con riferimento all'ambito geografico regionale e provinciale, a seguito di licenziamento collettivo.

la *ratio* dell'istituto denominato *mobilità* risiede nella finalità di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro del personale in seguito a un licenziamento collettivo consentendo, nel contempo, alle imprese che vogliono assumere tali lavoratori di fruire delle agevolazioni contributive previste agli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/91 o, in ipotesi, di utilizzare il contratto di apprendistato ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011.

Il datore di lavoro che assume deve, quindi, attendere la delibera d'iscrizione nelle liste di mobilità per usufruire del beneficio.

La delibera, comunque, non potrà non avere efficacia retroattiva e l'assunzione avvenuta prima della sua emanazione dovrà fruire dell'agevolazione.

In primo luogo, infatti, occorre rammentare che la *ratio* dell'istituto denominato *mobilità* risiede nella finalità di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro del personale in seguito a un licenziamento collettivo consentendo, nel contempo, alle imprese che vogliono assumere tali lavoratori di fruire delle agevolazioni contributive previste agli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/91 o, in ipotesi, di utilizzare il contratto di apprendistato ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011.

L'agevolazione compete, dunque, in ragione dello *status* soggettivo del lavoratore precedentemente licenziato e non può essere temporalmente condizionata da un adempimento amministrativo che potrebbe essere dilazionato da esigenze non ascrivibili né al lavoratore né all'azienda che lo voglia assumere.

Tra l'altro con le modificazioni apportate all'art. 4, comma 9, della legge n. 223/91 per mano dell'art. 1, comma 45, della legge n. 92/2012, la comunicazione ivi prevista deve essere fornita dal datore che licenzia, "entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi". Questo significa che, mentre in precedenza la suddetta comunicazione doveva essere contestuale al licenziamento, dal 18 luglio 2012 può legittimamente essere inoltrata ai destinatari entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi. Tale dilazione temporale, in caso di mancato preavviso, ove l'iscrizione nella lista non avesse efficacia retroattiva dalla data del licenziamento, unitamente ai tempi per l'approvazione della lista medesima, verrebbe a pregiudicare in via ulteriore i tempi per l'accesso ai benefici contributivi. Per altro verso, per essere considerato in mobilità – ferma restando la successiva convalida amministrativa resa con l'approvazione della lista – il lavoratore deve essere stato licenziato, per quanto ci occupa, nell'ambito di un licenziamento collettivo.



Prova ne sia la previsione dell'art. 4, comma 4bis, della legge n. 223/91 che esclude il diritto ai benefici economici (...) con riferimento a quei lavoratori che siano stati *collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti*, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, *al momento del licenziamento*, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume (...).

Dall'impostazione letterale della norma si desume la immediata consequenzialità, o meglio immedesimazione, tra licenziamento e mobilità, *status* quest'ultimo che, in quanto tale, consente l'agevolazione *ex tunc*, dalla data di costituzione del rapporto di lavoro, una volta che l'iscrizione nella lista sia stata deliberata anche dopo l'assunzione medesima, con evidente efficacia retroattiva dal giorno successivo alla data di licenziamento.

Alla stessa soluzione giunge anche la risalente prassi del Ministero del Lavoro (cfr. circ. n. 56/92, recante ad oggetto "art. 6, legge n. 223/91 – procedure per la costituzione e l'approvazione delle liste"), da non ritenersi superata nel corso del tempo, la quale "*chiarisce che la data di iscrizione nelle liste corrisponde alla data del giorno successivo a quello di licenziamento*".